



Palazzo Ciminata o del "Vescovo" è ubicato in posizione privilegiata del centro urbano di San Salvatore di Fitalia tra le vie che anticamente venivano denominate di Santa Margherita.

Il fabbricato ha assunto nel tempo, varie denominazioni: Palazzo Ciminata, Casa Musarra, Casa Parisi.

L'attuale frazionamento è frutto di divisioni ereditarie e compravendite registratisi fra la fine dell'800 e i primi decenni del '900. Verso la fine del sec.XIV i "villani", sparsi nel territorio soggetto al vescovo di Patti e dell'Arcivescovo di Messina, abbandonarono i villaggi e l'habitat di "Fitalia" e, ad opera di Vinciguerra Aragona, vennero raccolti attorno alla torre vescovile detta "Castello del Salvatore", ottenendo conseguentemente il riconoscimento giuridico di abitanti della terra del "SS.Salvatore".

Nel 1397 cessa definitivamente il dominio degli "Aragona" e il nuovo Vescovo di Patti, "Principe del SS.Salvatore", alla fine di ristabilire la propria autorità sull'abitato, avvia la costruzione di un importante palazzo che, differenziandosi dalle umili case, costituisce un polo di controllo nella zona Sud dell'abitato, contrapponendosi alla Chiesa del SS.Salvatore o Salvator Mundi, posta invece a Nord, quasi a delimitare l'espansione urbana.

Nel 1424, annessa al palazzo, viene edificata una Chiesa ad unica navata dedicata a S.Margherita, della quale si fa menzione nelle "Costituzioni Sinodali" (1537-1542) del Vescovo di Patti Mons. Arnolfo Albertini, dalle quali si apprende che essa veniva meglio denominata come "Cappella di Santa Margherita" nella terra di San Salvatore, ed essendo vicina alla piazza, i negozianti e coloro che litigano vanno a stipulare in essa le convenzioni, i consigli e i contratti di cose profane, ne derivano quindi, "schiamazzi, vociferazioni e bestemmie, in vilipendio ed irriverenza delle immagini di santi che in essa vi sono dipinte...".

La datazione della Chiesa, demolita negli anni cinquanta, è fonte preziosa per la lettura dell'edificio annesso, meglio definito come "Palazzo del Vescovo", le cui strutture originarie, iverosimilmente, permangono sotto gli intonaci e negli elementi verticali che, in qualche caso, arrivano ad uno spessore di circa due metri e comunque non inferiore ad un metro.

L'impianto dell'edificio, molto allungato, richiama eloquentemente lo sviluppo del tessuto urbano, tipico agglomerato di cresta che caratterizza l'abitato collinare di San Salvatore di Fitalia e lo stesso risulta elemento tipicizzante dell'abitato pre-cinquecentesco sviluppatosi "intra moenia".

Il Palazzo rimane di proprietà vescovile sino al 1648, quando, con atto donatario del notaio Tinghino del 3 Luglio, il Vescovo Mons. Napoli, al fine di edificare un Ospedale nella terra del Salvatore, decide la vendita di alcuni beni stabili fra cui "l'intera metà di una casa solerata, sita nel quartiere di Santa Margherita...".

La proprietà del palazzo passa quindi in potere alla famiglia baronale Grasso e, in tale epoca, le strade circostanti popolarmente assumono la denominazione di "sutt' e Rasso" che significa Sotto di Grasso.

I primi interventi di ripristino che selvaggiamente cancellano i pregiati elementi decorativi della pietra nelle aperture del piano nobile, risalgono ai terremoti del 1805 e 1908. Le ultime più grandi alterazioni apportate all'edificio si registrano quando, a seguito della demolizione dell'annessa Chiesa di Santa Margherita per la realizzazione dell'attuale strada rotabile. Tali alterazioni si riferiscono in particolare all'utilizzo di intonaci che coprono le murature originarie conferendo all'edificio un aspetto "più adeguato" al gusto del momento.

Fortunatamente questi interventi risultano reversibili con adeguate restituzioni che possono rimettere in luce gli elementi decorativi e strutturali quali i numerosi blocchi di cantonali in pietra arenaria locale e costituisce un pregiato esempio di architettura nobile tipica dell'area nebroidea, pertanto si ritiene opportuno sottoporlo alla vigente normativa di tutela. =====

=====

- RILEVATO che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono, di per se, elementi sufficienti a giustificare l'imposizione del vincolo sul predetto immobile
- RITENUTO che, nella fattispecie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui alla Legge 1089/'39 e L.R. 01.08.1977 n° 80 sull'immobile sopra descritto in conformità alla proposta della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina;
- RITENUTA la propria competenza;

DECRETA

- Art. 1) L'immobile denominato "PALAZZO DEL VESCOVO" sito nel Comune di San Salvatore di Fitalia (ME) in Via Umberto nn°67/71, per le considerazioni espresse in premessa è dichiarato di Interesse Storico ed Architettonico Particolarmente Importante ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 1-6-1939 n°1089 e dell'art. 2 della L.R. 1-8-1977 n°80 e viene quindi sottoposto alle prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi. =====  
=====  
=====
- Art. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari e chiunque ne abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, è fatto in particolare, divieto di demolire, modificare, restaurare l'immobile di cui al precedente art. 1 senza l'autorizzazione prescritta dal combinato disposto degli artt. 11, 12 e 18 della citata Legge n° 1089.  
E' fatto, altresì, obbligo ai medesimi di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti di eventuali opere che interessassero eseguire sul predetto immobile al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.  
Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a vincolo, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dal successivo art. 19 della stessa Legge.
- Art. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nella sopracitata Legge 1089/'39 e successive modificazioni.


Art. 4)

A cura della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, il presente decreto sarà notificato a mezzo del Messo Comunale e, ove ciò non fosse possibile, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 137 e seguenti del Codice di procedura Civile agli aventi diritto:

Esso sarà quindi trascritto a cura della medesima Soprintendenza, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina, per gli effetti di cui al II comma dell'art.2 della citata L. n°1089 del 1939.

Palermo, li 11-6-93

L'ASSESSORE  
 (On. Carmelo SARACENO)



*A. c. c. all'originale*  
 IL DIRIGENTE  
